



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 167 dell' 8 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATI UFFICIALI n. 261/A, n. 262/A, n. 273/A e n. 274/A della FIGC inerenti modifiche regolamentari alle N.O.I.F. e al Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE n. 263/A della FIGC inerente integrazioni alle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;

COMUNICATO UFFICIALE n. 264/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie";

COMUNICATO UFFICIALE n. 265/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATI UFFICIALI n. 465 e n. 472 pubblicati dalla L.N.D. inerenti la Fase Nazionale del Campionato Juniores Dilettanti – Primo Turno;

COMUNICATI UFFICIALI n. 107 e n. 110 pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. inerenti la Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile 2024/2025.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 918 – 994 – 995 - 1018 pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Regolamento Fase Nazionale Campionato Calcio a Cinque Under 19 – Stagione Sportiva 2024/2025" e programma gare 1° Turno;

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza
COVELLI CARLOTTA	05/05/2011	F.C. CROTONE SRL	05/05/2025	01/12/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA

Segreteria

Classifiche finali

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	68	30	20	8	2	50	12	38	0
2. ROSSANESE	56	30	17	5	8	52	31	21	0
3. U.S.D. PAOLANA	54	30	16	6	8	41	30	11	0
4. G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	53	30	14	11	5	41	20	21	0
5. AGS.D. SORIANO 2010	52	30	15	7	8	41	27	14	0
6. A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960	51	30	13	12	5	48	27	21	0
7. A.S.D. U.S. PALMESE 1912 (*)	48	30	12	12	6	44	31	13	0
8. A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA (*)	48	30	14	6	10	43	36	7	0
9. A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO	40	30	11	7	12	47	40	7	0
10. A.S.D. GIOIESE 1918	36	30	13	3	14	35	40	-5	6
11. A.P.D. BRANCALEONE (*)	35	30	9	8	13	19	33	-14	0
12. A.S.D. CITTANOVA CALCIO (*)	35	30	9	8	13	24	34	-10	0
13. A.S.D. ARDORE	26	30	5	11	14	17	34	-17	0
14. A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	25	30	7	6	17	29	48	-19	2
15. SSDARL RENDE CALCIO 1968	12	30	3	3	24	24	67	-43	0
16. A.S.D. SAN LUCA	10	30	3	5	22	26	71	-45	4

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSE

A.S.D. SAN LUCA

(diretta - ultima classificata)

SSDARL RENDE CALCIO 1968

(perdente/retrocessa cfr C.U. n. 117)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 26 del 10.09.2024 e n. 117 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

2a	ROSSANESE	punti classifica generale	56
3a	U.S.D. PAOLANA	punti classifica generale	54
4a	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	punti classifica generale	53
5a	AGS.D. SORIANO 2010	punti classifica generale	52

CALENDARIO GARE:

1° TURNO

domenica 11 maggio 2025 (ore 15.30)

GARA 1 2^ classificata - 5^ classificata
ROSSANESE - SORIANO 2010

GARA 2 3^ classificata - 4^ classificata
PAOLANA - ISOLA CAPO RIZZUTO 1966

Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

	Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1.	ASD TREBISACCE CALCIO	66	30	19	9	2	59	20	39	0
2.	A.S.D. MESORACA CALCIO	65	30	20	5	5	67	25	42	0
3.	A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	57	30	17	6	7	56	30	26	0
4.	ALTOMONTE RC	55	30	15	10	5	45	24	21	0
5.	A.S.D. COTRONEI CALCIO	54	30	15	9	6	50	35	15	0
6.	A.C.D. PLM MORRONE	51	30	15	6	9	44	32	12	0
7.	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	50	30	12	14	4	48	31	17	0
8.	A.S.D. CASSANO SYBARIS	37	30	10	7	13	31	32	-1	0
9.	U.S.D. SCALEA CALCIO 1912	36	30	10	6	14	31	43	-12	0
10.	A.C.D. CAMPORA	35	30	9	8	13	33	36	-3	0
11.	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927 (*)	32	30	8	8	14	24	43	-19	0
12.	A.S.D. AEK CROTONE (*)	32	30	7	11	12	25	39	-14	0
13.	A.S.D. CALCIO MALVITO	29	30	7	8	15	36	46	-10	0
14.	A.S.D. SOCCER MONTALTO	24	30	6	6	18	27	51	-24	0
15.	A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.	22	30	5	7	18	25	60	-35	0
16.	A.S.D. V.E. RENDE	11	30	1	8	21	22	76	-54	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO ASD TREBISACCE CALCIO

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSE

A.S.D. V.E. RENDE

(diretta - ultima classificata)

A.C.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

(perdente/retrocessa cfr C.U. n. 117)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 27 del 10.09.2024 e n. 117 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a	A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	punti classifica generale	57
4a	ALTOMONTE RC	punti classifica generale	55

La società A.S.D. MESORACA CALCIO si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 117 - criteri Play-Off lettera e)

CALENDARIO GARE:

1° TURNO

domenica 11 maggio 2025 (ore 15.30)

DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI - ALTOMONTE RC

Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE

domenica 18 maggio 2025 (ore 15.30)

MESORACA CALCIO - (vincente gara DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI - ALTOMONTE RC)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 27 del 10.09.2024 e n. 117 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

13a	A.S.D. CALCIO MALVITO	punti classifica generale	29
14a	A.S.D. SOCCER MONTALTO	punti classifica generale	24

CALENDARIO GARE:**domenica 11 maggio 2025 (ore 15.30)**

CALCIO MALVITO - SOCCER MONTALTO

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

GIRONE B

	Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1.	VIRTUS ROSARNO	60	30	17	9	4	54	24	30	0
2.	A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO	59	30	18	5	7	52	28	24	0
3.	U.S. GIOIOSA JONICA ASD	56	30	17	5	8	49	27	22	0
4.	VAL GALLICO	55	30	16	7	7	53	33	20	0
5.	A.S.D. SAN NICOLA CHIARAVALLE	51	30	15	6	9	43	35	8	0
6.	A.S.D. DELIESE	50	30	13	11	6	45	24	21	0
7.	A.S.D. BOVALINESE 1911	49	30	14	7	9	55	38	17	0
8.	PRO PELLARO	46	30	14	4	12	42	43	-1	0
9.	A.S.D. ATLETICO MAIDA	43	30	12	7	11	41	35	6	0
10.	A.S.D. COMPENS. CAPO VATICANO	39	30	9	12	9	41	38	3	0
11.	A.C.D. BIANCO (*)	37	30	10	7	13	52	66	-14	0
12.	AFRICO (*)	37	30	10	7	13	46	42	4	0
13.	A.S.D. MELITO (*)	37	30	11	4	15	42	50	-8	0
14.	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	21	30	5	6	19	33	61	-28	0
15.	POL. CARAFFA	20	30	5	5	20	28	58	-30	0
16.	MELICUCCO CALCIO	8	30	2	2	26	34	108	-74	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO

VIRTUS ROSARNO

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSE

MELICUCCO CALCIO (diretta - ultima classificata)
 F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975 (perdente/retrocessa cfr C.U. n. 110)
 POL. CARAFFA (perdente/retrocessa cfr C.U. n. 110)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 27 del 10.09.2024 e n. 117 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

2a	A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO	punti classifica generale	59
3a	U.S. GIOIOSA JONICA ASD	punti classifica generale	56
4a	VAL GALLICO	punti classifica generale	55
5a	A.S.D. SAN NICOLA CHIARAVALLE	punti classifica generale	51

CALENDARIO GARE:

1° TURNO

domenica 11 maggio 2025 (ore 15.30)

GARA 1	2^ classificata STILOMONASTERACE CALCIO	- 5^ classificata - SAN NICOLA CHIARAVALLE
GARA 2	3^ classificata GIOIOSA JONICA ASD	- 4^ classificata - VAL GALLICO

Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE

Le società vincenti i due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta), disputeranno la Gara di Finale Play Off in gara unica, in casa della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento:

Vincente GARA 1 **contro** Vincente GARA 2 **DOMENICA 18 MAGGIO 2025 (ore 15.30)**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara GEPPINO NETTI = RANGERS CORIGLIANO dell' 11.05.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "P. Toscano" di Cassano Jonio, sito in Via Ponte Nuovo.

Gara LUZZESE CALCIO 1965 = ACRI ACADEMY dell' 11.05.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "R. di Magro" di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi.

Gara CUTRO = REAL COSENZA dell' 11.05.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Settore A" di Crotona, sito in Via G. da Fiore – Loc. Tufolo.

Gara ACADEMY ARDORE = BAGNARESE dell' 11.05.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito concomitanza con incontro categoria superiore e vista l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Locri con prot.n. 14780/2025 del 08.05.2025, si disputerà sul campo comunale "G.R. Macri" di Locri, sito in Via Cosmano.

CAMPIONATO FEMMINILE "ECCELLENZA"

Segreteria

Classifiche finali

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. SPORTIVA RENDE	27	10	9	0	1	53	14	39	0
2. C.F. CUS COSENZA	25	10	8	1	1	53	5	48	0
3. A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO	19	10	6	1	3	43	17	26	0
4. F.C. CROTONE S.R.L.	12	10	4	0	6	38	28	10	0
5. U.S. CATANZARO 1929 S.R.L.	6	10	2	0	8	14	74	-60	0
6. A.S.D. LOCRI NEXT GEN	-1	10	0	0	10	4	67	-63	1

VINCENTE CAMPIONATO

SPORTIVA RENDE

Ai dirigenti, ai tecnici ed alle calciatrici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Segreteria

PLAY-OUT 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti nel 1° turno ed in riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. n. 28 del 10.09.2024, n. 118 del 10.02.2025 e n. 157 del 17.04.2025 si trascrivono di seguito le società che disputeranno la gara di spareggio dei Play-Out ed il relativo calendario:

perdente GARA 1 S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE

perdente GARA 2 A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

SPAREGGIO (Play Out) - sabato 10 maggio 2025 (ore 16.00)

NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 - LA SPORTIVA CARIATESE

La gara si svolgerà in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, **verrà considerata perdente/retrocessa** la squadra peggio classificata al termine del Campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale ed in riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 80 del 2.12.2024, n. 150 del 3.04.2025 e n. 157 del 10.04.2025, si trascrivono di seguito le società che disputeranno la fase finale ed il relativo calendario:

Vincente Gara 1 A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE
Vincente Gara 2 A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB

GARA DI FINALE CALCIO SANGIOVANNESE = ARCUDACE PALMI CLUB

La gara a margine, si disputerà **Domenica 11 maggio 2025, con inizio alle ore 16.00**, presso il campo Palasport "A.Spartii" di LAMEZIA TERME, sito in Via Giovanni de Sensi, appositamente messo a disposizione dal Comune di Lamezia Terme.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE e A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna.

La Delegazione Zonale LND di Lamezia Terme, per conto del Comitato Regionale, organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco e a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Si rammenta alle società che la squadra vincente la gara di Finale acquisisce il diritto di partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque "Serie B", mentre la squadra perdente la gara di Finale acquisisce il diritto di partecipazione alle gare di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali, programmate dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE e PLAY OFF

Si precisa che l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il giorno successivo.

DISCIPLINA SPORTIVA FASE FINALE REGIONALE

Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria.

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

Per quanto concerne l'abbreviazione dei termini procedurali della Fase Finale Regionale si rimanda all'apposito Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale F.I.G.C. (C.U.n. 148/A FIGC).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA – PLAY OFF

Gara 1° Turno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PAOLANA	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	11/05/2025 15:30	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
ROSSANESE	SORIANO 2010	A	11/05/2025 15:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10

CAMPIONATO ECCELLENZA – PLAY OUT

Gara 1° Turno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARDORE	CASTROVILLARI CALCIO	A	11/05/2025 15:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OFF

Gara 1° Turno - GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	ALTomonte RC	A	11/05/2025 15:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA

Gara 1° Turno - GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	VAL GALLICO	A	11/05/2025 15:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIIONE EUROPA
STILOMONASTERACE CALCIO	SAN NICOLA CHIARAVALLE	A	11/05/2025 15:30	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT

Gara 1° Turno - GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO MALVITO	SOCCER MONTALTO	A	11/05/2025 15:30	239 COMUNALE MALVITO	MALVITO	VIA RAVATA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE SAN MARCO	ATLETICO SAN LUCIDO	R	11/05/2025 15:30	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
DIAMANTE CASELLI PASCALE	KRATOS BISIGNANO	R	11/05/2025 15:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
FUSCALDO CALCIO 1973	NUOVA ROGGIANO 2020	R	11/05/2025 15:30	376 COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
GEPPINO NETTI	RANGERS CORIGLIANO	R	11/05/2025 15:30	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO ALL'IONIO	VIA PONTE NUOVO
LUZZESE CALCIO 1965	ACRI ACADEMY	R	11/05/2025 15:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
MIRTO CROSIA	BISIGNANO	R	11/05/2025 15:30	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
REAL TREBISACCE	SPEZZANO ALBANESE	R	11/05/2025 15:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE DECOLLATURA	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	R	11/05/2025 15:30	217 COMUNALE DECOLLATURA	DECOLLATURA	VIA SORBELLO
CITTA DI CIRO MARINA	SCANDALE	R	11/05/2025 15:30	18 COMUNALE "PUNTA ALICE"	CIRO MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
CUTRO	REAL COSENZA	R	11/05/2025 15:30	148 COMUNALE "SETTORE A"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE - 300 ALLOGGI
MARCA FOOTBALL CLUB	SAN FILI 1926	R	11/05/2025 15:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
S.MAURO MARCHESATO	ROCCA DI NETO 1966	R	11/05/2025 15:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLE CATENE
STELLE AZZURRE SILANA	GARIBALDINA	R	11/05/2025 15:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIVONGI PAZZANO 1968	ROMBIOLESE	R	11/05/2025 15:30	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
PIZZO	REAL MONTEPAONE	R	11/05/2025 15:30	451 COMUNALE "G. GRILLO"	PARGHELIA	C/DA CRIVO STRADA PROV 522
PRASAR	PINO DONATO TAVERNA	R	11/05/2025 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
PROMOSPORT LAMEZIA	PISCOPIO 2019	R	11/05/2025 15:30	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
ROSARNESE	POLISPORTIVA PALERMITI	R	11/05/2025 15:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
SANTONOFRIO CALCIO	LAUREANA 2021	R	11/05/2025 15:30	440 COMUNALE "M. TETI"	FILOGASO	LOCALITA VALENTE
SERSALESE	CITTA DI SOVERATO	R	11/05/2025 15:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY ARDORE	BAGNARESE	R	11/05/2025 15:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
CATONA CALCIO	CITTA DI SIDERNO	R	11/05/2025 15:30	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
GALLINESE DL	TAURIANOVA ACADEMY	R	11/05/2025 15:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
GEBBIONE 2020	CS LAZZARO 1974	R	11/05/2025 15:30	464 COMUNALE RAVAGNESE	REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	RC GALLINA CALCIO	R	11/05/2025 15:30	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
ROCCELLA	RIZZICONI	R	11/05/2025 15:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SIDERNO 1911	CAMPESE	R	11/05/2025 15:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
SPORTING POLISTENA	SAN GAETANO CATANOSO	R	11/05/2025 15:30	452 COMUNALE "ELVIO GUIDA"	POLISTENA	VIA FAUSTO GULLO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

GARA SPAREGGIO Play Out

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	LA SPORTIVA CARIATESE	A	10/05/2025 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANESE	ARCUDACE PALMI CLUB	A	11/05/2025 16:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIA GIOVANNI DE SENSI

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			
ARDORE	- RENDE CALCIO 1968	4 - 3	
CASTROVILLARI CALCIO	- BRANCALEONE	1 - 0	
CITTANOVA CALCIO	- PAOLANA	1 - 2	
DIGIESSA PRAIATORTORA	- REGGIO RAVAGNESE 1960	1 - 0	
GIOIESE 1918	- SORIANO 2010	1 - 2	
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- U.S. PALMESE 1912	3 - 2	
ROSSANESE	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 3	
SAN LUCA	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	0 - 5	GST

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R				GIRONE B - 15 Giornata - R			
AEK CROTONE	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	0 - 1		AFRICO	- BIANCO	3 - 5	
CAMPORA	- SERSALE CALCIO 1975	1 - 2		CARAFFA	- SAN NICOLA CHIARAVALLE	3 - 5	
COTRONEI CALCIO	- JUVENILIA ROSETO C.S.	4 - 0		DELIESE	- BOVALINESE 1911	2 - 1	
PLM MORRONE	- ALTOMONTE RC	1 - 1		GIOIOSA JONICA ASD	- ATLETICO MAIDA	4 - 0	
SCALEA CALCIO 1912	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 0		MELICUCCO CALCIO	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 4	
SOCCER MONTALTO	- CASSANO SYBARIS	3 - 1		MELITO	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	0 - 3	
V.E. RENDE	- CALCIO MALVITO	1 - 4		PRO PELLARO	- COMPRESN. CAPO VATICANO	1 - 2	
				VAL GALLICO	- VIRTUS ROSARNO	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			
TREBISACCE CALCIO	- MESORACA CALCIO	2 - 3	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R				GIRONE B - 14 Giornata - R			
ACRI ACADEMY	- FUSCALDO CALCIO 1973	0 - 1		BRUTIUM COSENZA	- S.MAURO MARCHESATO	6 - 3	
ATLETICO SAN LUCIDO	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	4 - 3		GARIBALDINA	- CITTA DI CIRO MARINA	3 - 1	
BISIGNANO	- GEPPINO NETTI	4 - 0		ROCCA DI NETO 1966	- AUDACE DECOLLATURA	3 - 1	
KRATOS BISIGNANO	- MIRTO CROSIA	0 - 1		SAN FILI 1926	- CUS COSENZA	3 - 2	
NUOVA ROGGIANO 2020	- THEMESIN	2 - 0		SCANDALE	- MARCA FOOTBALL CLUB	2 - 0	
(1) RANGERS CORIGLIANO	- LUZZESE CALCIO 1965	4 - 1		SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- STELLE AZZURRE SILANA	3 - 1	
SPEZZANO ALBANESE	- AUDACE SAN MARCO	3 - 1					

(1) - disputata il 03/05/2025

GIRONE C - 14 Giornata - R				GIRONE D - 14 Giornata - R			
CITTA DI SOVERATO	- ROSARNESE	4 - 3		BAGNARESE	- GEBBIONE 2020	3 - 2	
LAUREANA 2021	- BIVONGI PAZZANO 1968	3 - 2		CAMPESE	- GALLINESE DL	4 - 3	
PINO DONATO TAVERNA	- PROMOSPORT LAMEZIA	4 - 1		CITTA DI SIDERNO	- ACADEMY ARDORE	0 - 0	
PISCOPIO 2019	- PIZZO	0 - 3		CS LAZZARO 1974	- SPORTING POLISTENA	1 - 2	
POLISPORTIVA PALERMITI	- PRASAR	1 - 0		RC GALLINA CALCIO	- CATONA CALCIO	1 - 1	
REAL MONTEPAONE	- SANTONOFRIO CALCIO	5 - 2		RIZZICONI	- SIDERNO 1911	1 - 2	
ROMBIOLESE	- REAL FABRIZIESE	1 - 2		SAN GAETANO CATANOSO	- ROCCELLA	1 - 5	
				TAURIANOVA ACADEMY	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	5 - 1	

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
CATANZARO 1929 S.R.L.	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	2 - 7

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- CUS COSENZA	0 - 6
(1) LOCRI NEXT GEN	- CROTONE S.R.L.	0 - 4
SPORTIVA RENDE	- CATANZARO 1929 S.R.L.	12 - 0

(1) - disputata il 07/05/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PLAY OUT - 1° Turno		
CITTA DI FIORE C5	- LA SPORTIVA CARIATESE	7 - 2
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- PANTERE NERE CATANZARO	1 - 3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE PLAY OFF		
ARCUDACE PALMI CLUB	- UNION KROTON 1988	7 - 4
CALCIO SANGIOVANNESE	- ASD SAN NICOLA MELICUCCO	2 - 1

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.05.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERE

Gara del 4/ 5/2025 SAN LUCA - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al termine del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società SAN LUCA comunicava di avere a disposizione soltanto sei calciatori a seguito dell'infortunio di tre calciatori;

visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SAN LUCA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società SAN LUCA l'ammenda di € 100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CITTANOVA CALCIO

per presenza di alcune persone non identificate non inserite in distinta, riconducibili alla società, che sostavano nei pressi degli spogliatoi durante la gara (rapporto C.d.C.)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

IANNI NATALE (REGGIO RAVAGNESE 1960)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITALE MICHELE (PAOLANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUNTORIERE GIULIO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

URRUTY BOURRAS TOMAS (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PANETTA DANIELE (ARDORE)

SCARF MICHAEL (GIOIESE 1918)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI BIASE NICOLAS ANIBAL (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

MALICH FRANCISCO SALVA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

MAESANO CARMELO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARVALHO VIANNA JOAO VICTOR	(BRANCALEONE)	PUOLI ANDREA	(DIGIESE PRAIATORTORA)
TAPIA NICOLAS IVAN	(U.S. PALMESE 1912)		

AMMONIZIONE (III INFR)

ALDALUIR AGUIRREZA AITOR	(GIOIESE 1918)	MILITANO GABRIELE	(U.S. PALMESE 1912)
MONTELEONE GIUSEPPE	(U.S. PALMESE 1912)		

AMMONIZIONE (II INFR)

IBANEZ DANIEL ALEJANDR	(BOCALE CALCIO ADMO)	ROMEO DAVIDE	(BRANCALEONE)
NAPOLITANO FRANCESCO	(CITTANOVA CALCIO)	DE MARCO GIUSEPPE	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
BONOFILIO QUINTILIANO	(RENDE CALCIO 1968)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SOARES DOS SANTOS KAIO JUNIO	(CASTROVILLARI CALCIO)	URSO GABRIELE DENNIS	(RENDE CALCIO 1968)
ATTADIA ALESSANDRO	(ROSSANESE)		

CAMPIONATO PROMOZIONE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 300,00 SCALEA CALCIO 1912**

per sparo di numerosi mortaretti da parte di propri sostenitori durante la gara e per sparo di due bombe carta "a elevata potenza" da parte di propri sostenitori a fine gara.

€ 250,00 ALTOMONTE RC

per presenza di persona estranea all'interno del recinto di gioco, riconducibile alla società Altomonte RC; lo stesso teneva un comportamento offensivo al momento dell'allontanamento nei confronti dell'assistente arbitrale.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**

CARBONE GIOVANNI	(V.E. RENDE)
------------------	--------------

per condotta irrispettosa nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CRISTIANO GIOVANNI	(CARAFFA)
--------------------	-----------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LETA GIUSEPPE	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
---------------	-----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

BOIERO JOAQUIN	(CAMPORA)
----------------	-----------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPIZZO LAUREANO ALEJAN	(DELIESE)	CHEMI FERRUCCIO	(SCALEA CALCIO 1912)
------------------------	-----------	-----------------	----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BILOTTA MARCO (PLM MORRONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIMINO FELICE (AEK CROTONE)	ORRICO CLAUDIO (CAMPORA)
FAVA SAVERIO (CARAFFA)	BARBIERI TOMAS GABRIEL (CITTA AMANTEA 1927)
COMITO COSTANTINO GAET (COMPRES. CAPO VATICANO)	JONVAL GANGE MARTINIANO VALE (COTRONEI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

TRIPODI ANNUNZIATO (MELITO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BELLIA FRANCESCO (CARAFFA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PASSARELLI DOMENICO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARUSO GIOVANNI (ALDOMONTE RC) ANGULO VIVEROS YONY JAVIER (DELIESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LICASTRO MATTIA (DELIESE)	LUCE PATRICIO ADRIAN (PRO PELLARO)
NESTICO MATTEO (SERSALE CALCIO 1975)	

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARUSO SIMONE (ALDOMONTE RC)	ZAGARESE GIUSEPPE (ALDOMONTE RC)
CRISTIANO GIOVANNI (CARAFFA)	TRINGALI GIOVANNI (MELITO)
ALDERETE JONATAN EMANUEL (VAL GALLICO)	RASO MICHELE (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOCERA DAVIDE (PRO PELLARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHI GIANPIERO (AEK CROTONE)	SAPIA SALVATORE GIOVA (ALDOMONTE RC)
PICCOLO SALVATORE (COMPRES. CAPO VATICANO)	MOSCIARO MANOLO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
ROLAND JERRY (PRO PELLARO)	OLIVERA BAUTISTA (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAETA RAFFAELE (ALDOMONTE RC)	PENA PANZERINI JUAN (JUVENILIA ROSETO C.S.)
PIZZIMENTI DIEGO (MELITO)	ZERBI CARMELO ANTONIO (MELITO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MERCURIO BRUNO (MESORACA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

HEREDIA JUAN CRUZ (TREBISACCE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LIVIERA ZUGIANI GIOVANNI (MESORACA CALCIO) HEREDIA JUAN CRUZ (TREBISACCE CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAGNONE FRANCESCO (LUZZESE CALCIO 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

SOSTO LUIGI (RANGERS CORIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 ACRİ ACADEMY

per entrata abusiva sul terreno di gioco da parte di un proprio sostenitore che protestava nei confronti dell'arbitro nonché per avere propri sostenitori rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro al termine della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 14/ 5/2025

FIMOGNARI ANTONIO (SIDERNO 1911)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

MICELI GIULIANO (FUSCALDO CALCIO 1973)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCAVELLO MASSIMO (ACRI ACADEMY)

DELPOPOLO FISCHIET DANILO (RC GALLINA CALCIO)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 14/ 5/2025

FRUSTACI MARCO (PINO DONATO TAVERNA)

per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo di un calciatore avversario durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/10/2025

PIZZIMENTI IVAN (RC GALLINA CALCIO)

per entrata abusiva in campo e per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro (sanzione così determinata per il principio di afflittività della pena).

AMMONIZIONE (II INFR)

DE LUCA ANDREA (GEPPINO NETTI)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MALVASI LUIGI (BRUTIUM COSENZA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ROSATI GIUSEPPE (POLISPORTIVA PALERMITI)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FIORENTINO NATALE (ACRI ACADEMY)

MARRELLO SAMUELE

(PROMOSPORT LAMEZIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRESCENTE NICCOLO PIO (GEPPINO NETTI)

IACONETTI ALESSANDRO

(NUOVA ROGGIANO 2020)

SCALZO EMANUELE (PRASAR)

ALIUO CRISTIANO

(RC GALLINA CALCIO)

ALIUO GIANLUIGI (RC GALLINA CALCIO)

FALL FALLOU

(RIZZICONI)

JLASSI MOHAMED (SAN FILI 1926)

OKOYE KING EMMANUEL

(SAN FILI 1926)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

CARIATI ROSARIO (PINO DONATO TAVERNA)

LONGO FRANCESCO

(PROMOSPORT LAMEZIA)

FERRARO GIUSEPPE (ROSARNESE)

CASTIGLIONE CLAUDIO

(SAN GAETANO CATANOSO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KAMEL MOHAMMES AHMED (AUDACE DECOLLATURA)

RAPANA ANTONIO

(AUDACE SAN MARCO)

FAVIERI RAFFAELE (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

PADOVANO MICHELE PIO

(DIAMANTE CASELLI PASCALE)

DONNICI SALVATORE SAMUE (MIRTO CROSA)

NESCI VINCENZO

(PISCOPIO 2019)

BIWA ALI GEORGE PATR (PROMOSPORT LAMEZIA)

CARISI DANILO GIUSEPPE

(RC GALLINA CALCIO)

BELLO ROSARIO (RIZZICONI)

BARBIERI FRANCESCO

(SANTONOFRIO CALCIO)

TALARICO PAOLO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

IDANOSA BRIGHT (SAN FILI 1926)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIAZ FABRIZIO NAHUEL (AUDACE SAN MARCO)

GABRIELE GIOVANNI

(DIAMANTE CASELLI PASCALE)

CITTADINO SANTINO (GARIBALDINA)

STRAFACE LUCANTONIO

(KRATOS BISIGNANO)

DE VINCENTI LUIGI PIO (MIRTO CROSA)

FANELLI GIUSEPPE

(PISCOPIO 2019)

SOKONA MOULAYE ABASS (PIZZO)

CLAUSI GIOVANNI

(POLISPORTIVA PALERMITI)

BASILE VINCENZO GIOVAN (SPEZZANO ALBANESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MAISANO VINCENZO (CITTA DI SIDERNO)

ASSUMMA GIUSEPPE FABIO

(GEBBIONE 2020)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

RAFFAELE FRANCESCO (PISCOPIO 2019)

MAZZA FRANCESCO

(SPEZZANO ALBANESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

NICITA ANDREA MICHELE	(ACADEMY ARDORE)	ALLEVATO LUCA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
LAURIA FRANCESCO	(NUOVA ROGGIANO 2020)	FOSELLA ALBERTO	(PINO DONATO TAVERNA)
MARENGO ANGELO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	GALLO CARLO	(PROMOSPORT LAMEZIA)
MARAGO PIETRO	(SANTONOFRIO CALCIO)	ROMANO FRANCESCO	(THEMESEN)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUBBA LUIGI	(AUDACE DECOLLATURA)	GALLO MARIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
MILETTA ALEX	(POLISPORTIVA PALERMITI)	CAMPAGNA MARCO	(PRASAR)
CUDA MARCO	(PROMOSPORT LAMEZIA)	DIODATI DANIEL	(SPEZZANO ALBANESE)
LAMMIRATO MARCO	(STELLE AZZURRE SILANA)	SABATTINI LUCA ANIBAL	(STELLE AZZURRE SILANA)
VIOLA PASQUALE ALESSI	(TAURIANOVA ACADEMY)	ZAGARI FELICE	(TAURIANOVA ACADEMY)
BRUNETTI GIUSEPPE	(THEMESEN)		

AMMONIZIONE (III INFR)

BEZZON SIMONE	(BISIGNANO)	BRUNO GIACOMO	(KRATOS BISIGNANO)
ZANGARO VITO	(KRATOS BISIGNANO)	COSENTINO CHRISTIAN	(PINO DONATO TAVERNA)
MACRI LUCA	(POLISPORTIVA PALERMITI)	RUSSO ACHILLE	(PROMOSPORT LAMEZIA)
GENTILE CLAUDIO	(RC GALLINA CALCIO)	BILOTTO ANDREA LEOPOLDO	(SAN FILI 1926)
VENTRICE GREGORIO	(SANTONOFRIO CALCIO)	RIGA CRISTIAN	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIGLIOMENI COSIMO	(ACADEMY ARDORE)	OPPEDISANO NICOLO	(ACRI ACADEMY)
TOZZO SALVATORE	(PINO DONATO TAVERNA)	LA TORRE ANTONIO	(PIZZO)
DE FEO CARLO	(POLISPORTIVA PALERMITI)	ISAURRAL AGUSTIN GERARDO	(POLISPORTIVA PALERMITI)
TINY SIGNY BRICE VIVIEN	(POLISPORTIVA PALERMITI)	TORQUATO ANDREA	(PRASAR)
PANUCCIO CRISTIAN	(PROMOSPORT LAMEZIA)	STRANGIS PIETRO	(PROMOSPORT LAMEZIA)
ALVIANO FRANCESCO PIO	(ROSARNESE)	CARVELLI SALVATORE	(S.MAURO MARCHESATO)
BLEFARI FRANCESCO	(SPEZZANO ALBANESE)	URSIDA ANDREA	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOUNKARA DAOUDA	(ACRI ACADEMY)	SILVANO ANTONIO	(PINO DONATO TAVERNA)
FIORETTI ANDREA	(PRASAR)	RASO ARMANDO	(RIZZICONI)
CAPUTO SAMUEL	(SAN FILI 1926)	SCARPELLI LUCA	(SAN FILI 1926)
SIDIBE HAROUNA	(SAN GAETANO CATANOSO)	CUGLIARI FRANCESCO	(SANTONOFRIO CALCIO)
PARISI PASQUALE	(SIDERNO 1911)	VICECONTE CHRISTIAN	(SPEZZANO ALBANESE)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MAURO ALESSANDRA ANNA (CUS COSENZA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NICITA CARLOTTA (LOCRI NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

NICITA CARLOTTA (LOCRI NEXT GEN)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

ROTUNDO ANTONIO (PANTERE NERE CATANZARO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GENTILE FRANCESCO (CITTA DI FIORE C5)

ACOTTO ANDRES HUGO (LA SPORTIVA CARIATESE)

CAMPANA DOMENICO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

COSENTINO MARCO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

LIBRANDI GIANBATTISTA (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

GALLO LORENZO (PANTERE NERE CATANZARO)

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE C5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ORTO ANGELO (UNION KROTON 1988)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VONA FIORELLA MANUEL (UNION KROTON 1988)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DOMINICI LUDOVICA (ARCUDACE PALMI CLUB)

LAZZARO ELENA DOMENICA (ARCUDACE PALMI CLUB)

LEONE MARIACONCETTA (UNION KROTON 1988)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 10000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 22 MAGGIO 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">ART. 20, bis</p> <p style="text-align: center;">Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20, bis</p> <p style="text-align: center;">Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>
<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;</p> <p>A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una</p>

fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Divisione Serie B Femminile di modifica dell'art. 94 *quinquies* delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 94 *quinquies* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 94 quinquies	Art. 94 quinquies
<p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</p>	<p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</p>
<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>	<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il **31 maggio**, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. ~~Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria,~~ Ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

aver adempiuto alle mensilità **dovute** fino al mese di maggio della stagione **sportiva** precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 137 Sanzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 137 Sanzioni</p>
<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p>	<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p>Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</p>
<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>	<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I/le calciatori/calciatrici "non professionisti" possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del/della calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i/le calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il/la calciatore/calciatrice decadrà dal

stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al/alla calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I/le calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i/le calciatori/calciatrici ~~residenti in Italia~~, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente ~~deve documentare la residenza in Italia e~~ deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>	<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quater Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici stranieri/e per le Società dilettantistiche</p>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- ~~e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;~~
- de)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- ed)** documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- ~~b) certificato di residenza in Italia;~~
- eb)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- ed)** documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da

comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono

Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~, Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui al precedente capoverso**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

~~I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/**alle** calciatori/**calciatrici** italiani/e. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. **Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.**

ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il/la calciatore/calciatrice.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati~~ e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della

<p>Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>	<p>L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies</p> <p>Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies</p> <p>Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e per le Società della Divisione</p>

Cinque	Nazionale Calcio a Cinque
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p>c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</p> <p>d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) certificato di residenza in Italia;</p> <p>c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>d) documento di identità.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p>e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</p> <p>dc) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) certificato di residenza in Italia;</p> <p>eb) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>c) documento di identità.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da</p>

Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. ~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~ Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui sopra**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana ~~residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ~~ai/alle~~ **giocatori/giocatrici italiani/e**. In tale ipotesi, **ai fini del tesseramento**, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, ~~il certificato di residenza~~ e copia

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

di un documento di identità. **Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età**

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e **giocatori/giocatrici** possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia~~ e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

<p>presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>	<p>presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</p>
<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>	<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del/della professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del/della professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo/la sportivo/a, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del/della professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro **del/della calciatore**/calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il/la professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al/**alla** professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del/**della** professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai/**alle** singoli/e atleti/e interessati/e gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai/**dalle** tesserati/e che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di

<p>congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>	<p>cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p>
<p>1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p>	<p>1. L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserava per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre</p>

<p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di</p>	<p>società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società</p>
---	---

calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici

cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle

<p>ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p>Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>	<p>calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p>Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p>

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega **o Divisione**. I/le calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti **e della Divisione Serie B Femminile** e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/**dalla** calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/**la** calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un/**una** calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>
<p>Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive</p>	<p>Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive</p>
<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>	<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>

<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.</p>	<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “non professionisti” di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</p>
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati</p>

infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il **31 marzo** per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento **al/alla** calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/**della** calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/**la** calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti **ovvero la espressa rinuncia scritta** è considerata adesione alla richiesta del/**della** calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, **qualora vi siano le condizioni previste al comma 1**, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Norma Transitoria

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Norma Transitoria

~~Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.~~

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 212/A del 21 marzo 2025;
- ravvisata la necessità di integrare i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETA' DI SERIE A, B E C MASCHILI

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della FIGC e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2026. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 90 delle NOIF, per "sessione estiva" si intende il periodo tra il 26 maggio 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre per "sessione invernale" si intende il periodo tra il 2 gennaio 2026 e il giorno antecedente la data di apertura della sessione estiva della stagione sportiva 2026/2027.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, è consentito:

a) alle società e ai calciatori stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari con contratto in scadenza al 30 giugno 2025: stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale,

accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, NOIF

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;
- dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative controopzioni;
- dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni;
- dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Per gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 la data di decorrenza è stabilita nella data di deposito dei predetti esercizi, purché l'esercizio di detti diritti non interessi calciatori tesserati per società la cui competizione nazionale sia ancora in costanza di svolgimento. In tali casi l'esercizio di detti diritti decorrerà dal giorno successivo a quello di termine della competizione. Gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 16 giugno 2025 al 21 giugno 2025 avranno invece decorrenza dal 1° luglio 2025.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 NOIF)

Per le Società di Serie A:

- dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie B e di Serie C:

- dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20.00).

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 NOIF

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserati come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle NOIF, fino al 31 maggio 2026 (ore 20.00).

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori "Professionisti" e "Apprendisti Prof." – art. 39/3 NOIF

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof." di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" svincolati entro il 30 giugno 2025 o calciatori svincolati ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, 114 comma 4 e 117 bis delle NOIF:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

b2) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 NOIF nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 NOIF

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” - artt. 100, 101 e 104 NOIF

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della FIGC da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della FIGC

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori “professionisti” o “Apprendisti Prof” - artt. 95, 102, 103 e 104 NOIF

La cessione di un contratto stipulato con calciatore “professionista” o “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle NOIF.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a dieci calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla FIGC di calciatori mai tesserati all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al martedì 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.*

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

e) La prima richiesta di tesseramento alla FIGC di calciatori “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle NOIF e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatori “professionisti” da società affiliate a Federazione estera ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a

Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” - art. 103 bis NOIF

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF)

L’esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 18 agosto 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 19 gennaio 2026 (ore 20.00).*

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, NOIF)

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

12. Tesseramento in deroga calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori “professionisti” e di massimo 2 calciatori “Apprendisti Prof.” il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla FIGC. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 2 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;*
- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 NOIF: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da “professionista”:

i. con calciatori “Giovani di Serie” classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatori “Giovani di Serie”, che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

b) art. 33/2 bis NOIF: diritto di stipula del primo contratto di “apprendistato professionalizzante” da parte della Società con calciatori “Giovani di Serie” tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

c) art. 107 NOIF: liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie”:

- *dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

d) art. 102/4 N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:

- 1° luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

f) L’esercizio del diritto dei calciatori “professionisti” o “apprendisti prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. L’utilizzo di detti calciatori in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i “professionisti”, “Apprendisti Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla FIGC nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di deposito o di registrazione.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 e dal 1° luglio 2025 al termine del primo periodo di campagna trasferimenti, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2025 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

-n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

-n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

-n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche

e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);

- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2025 e fino al 30 aprile 2026; rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2025;

- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2025;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2025.

B) Operazioni poste in essere nel secondo periodo di campagna trasferimenti:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);

- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2026 e fino al 30 aprile 2026;

- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 28 febbraio 2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2026;

- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2026;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2026.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la

rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che hanno efficacia nella stagione sportiva 2024/2025 poste in essere entro il 10 giugno 2025 dalle società di Serie A partecipanti alla competizione FIFA Club World Cup 2025 devono essere effettuati da tali società, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti già registrate in Stanza di compensazione, entro il termine perentorio del 16 giugno 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

ii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che richiedono la presentazione di tali garanzie entro il 30 giugno 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A e B qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio dell’8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iv. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2025 ed entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e di Serie C entro il termine perentorio dell’8 settembre 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio del dell’8 settembre 2025 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

v. gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2026 ed entro il 2 febbraio 2026, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che precedono, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2026 pena la mancata esecutività dei contratti

e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debtrici entro il 2 febbraio 2026, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 febbraio 2026 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

In deroga a quanto previsto nel presente art. 15, punto i, per le sole società di Serie A partecipanti alla competizione *FIFA Club World Cup 2025*, verrà rilasciato dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 un visto di esecutività temporaneo (valido fino al termine ultimo della predetta competizione) per:

- i diritti di opzione e controopzione esercitati nei termini previsti al precedente art. 3;
- gli obblighi di trasformare le cessioni temporanee in definitive le cui condizioni sono maturate entro il 30 giugno 2025.

Gli adempimenti richiesti, nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per tali specifiche operazioni di campagna trasferimenti, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, dovranno essere effettuati entro il termine perentorio dell'8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debtrici della rata del 20%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare dell'intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può

essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

D) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, deve essere registrato (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPNB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. J), il primo giorno del secondo periodo di campagna trasferimenti, qualora la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si verifichi prima dell'inizio del predetto periodo di campagna trasferimenti.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva inserito negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

b.1) Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, o "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero
- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

b.2) Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che:

- siano iscritte nell'Albo IVASS;
- siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla

società emittente la fideiussione;

- in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

c) In alternativa alle garanzie di cui alle superiori lettere a), b) le società di Serie B e di Serie C possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o presso società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso le Leghe, l'originale del deposito a garanzia a favore delle medesime.

Nel caso in cui il deposito a garanzia sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

L'accettazione delle garanzie è, in ogni caso, subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, qualora la fideiussione sia bancaria, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, mentre qualora la garanzia sia assicurativa, dovrà consentirsi alla garante di richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla società nei confronti dei quali avrà diritto di regresso e/o surroga.

Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi di annualità successive a quelle in compensazione a copertura dei saldi passivi di annualità precedenti.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dal Garante.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che, pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi delle vigenti previsioni legislative;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabili ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 20 dicembre 2024;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal'11 giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "**Giovani**" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 137/A del 20 dicembre 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024, che prevedeva l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma delle calciatrici "Giovani Dilettanti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal 1° giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste", in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N° 465
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2024/2025
FASE NAZIONALE – PRIMO TURNO

1) RISULTATI GARE DEL 3 MAGGIO 2025

Gruppo A: CAMPOMORONE SANT'OLCESE – LUCENTO	1 - 1
Gruppo B: NATURNS – RIVE D'ARCANO FLAIBANO	1 - 5
Gruppo D: NARNESE CALCIO - SESTESE CALCIO	1 - 1
Gruppo E: LODIGIANI CALCIO 1972 – SAN TEODORO/PORTO ROTONDO	4 - 1
Gruppo F: RENATO CURI ANGOLANA – CASTELFRETTESE	2 - 0
Gruppo G: SAVA CALCIO – MICRI CALCIO	2 - 3

In base ai predetti risultati, si riporta di seguito il programma delle gare successive:

mercoledì 7 maggio 2025 ore 15.30

Gruppo A: BSV GARDA – CAMPOMORONE SANT'OLCESE Campo "G.P. Siboni Campo n. 1" – Bedizzole (BS)

Riposa: LUCENTO

Gruppo C: LIAPIAVE – SANPAIMOLA Campo Principale "G. Gioi" – San Polo di Piave (TV)

Gruppo F: CASTELFRETTESE – CASTEL DI SANGRO CEP 1953 Campo "Fioretti" Fraz. Castelferretti di Falconara Marittima (AN)

Riposa: RENATO CURI ANGOLANA

Gruppo G: LYKOS – SAVA CALCIO Campo "San Rocco" – Tolve (PZ) sintetico

Riposa: MICRI CALCIO

Gruppo H: ATHLETIC CLUB PALERMO - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 Campo Comunale "S. Favazza" – Terrasini (PA) - sintetico

mercoledì 7 maggio 2025 ore 18.00 (seguito accordi Società interessate)

Gruppo B: VIPO TRENTO – NATURNS Centro Sportivo "O. Ceschi" – Gabbiolo di Povo – Fraz. di Trento (TN) - sintetico

Riposa: RIVE D'ARCANO FLAIBANO

sabato 10 maggio 2025 ore 15.30

Gruppo A: LUCENTO – BSV GARDA Campo "Riconda" – Torino (TO) – sintetico

Riposa: CAMPOMORONE SANT'OLCESE

Gruppo B: RIVE D'ARCANO FLAIBANO – VIPO TRENTO Campo Via Cavour – Flaibano (UD)

Riposa: NATURNS

Gruppo C: SANPAIMOLA – LIAPIAVE Campo "M. Medri n.1" – Via Carpe 2, Fraz. Pontesanto – Imola (BO)

Gruppo D: SESTESE CALCIO – NARNESE CALCIO Campo Com. "P. Torrini" – Sesto Fiorentino (FI) sintetico

Gruppo E: SAN TEODORO/PORTO ROTONDO – LODIGIANI CALCIO 1972 Campo “Tanca Ludos”
Località Tanca Ludos – Olbia (OT) sintetico

Gruppo F: CASTEL DI SANGRO CEP 1953 – RENATO CURI ANGOLANA Campo “M. Di Ianni” Loc.
San Martino – Cerro al Volturno (IS) - sintetico

Riposa: CASTELFRETTESE

Gruppo G: MICRI CALCIO – LYKOS Centro Sportivo “San Michele ex Carafa” – Pomigliano d’Arco
(NA) - sintetico

Riposa: SAVA CALCIO

Gruppo H: VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 – ATHLETIC CLUB PALERMO Comunale “G. D’Ippolito” –
Lamezia Terme (CZ)

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 5 maggio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAVARO ROBERTO (SAN TEODORO-PORTO ROTONDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE PASCALIS CHRISTOPHER (SAVA CALCIO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

FINA ANGELO (SAVA CALCIO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CONSOLI MIRKO	(CAMPOMORONE SANT OLCESE)	LOSSO JACOPO	(LODIGIANI CALCIO 1972)
ARFAOUI ADEM	(LUCENTO)	AUSTERO RAFFAELE	(MICRI CALCIO)
COZZOLINO CIRO	(MICRI CALCIO)	FERRO ANDREA	(MICRI CALCIO)
PAOLUCCI FRANCESCO	(NARNESE CALCIO)	BAZZUCCO LUCADENNIS	(RENATO CURI ANGOLANA SRL)
ZINGARO FRANCESCO	(RENATO CURI ANGOLANA SRL)	DOMENICONE NICHOLAS	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)
DORBOLO ALESSANDRO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	DI FRAIA LEONARDO FRANCE	(SAN TEODORO-PORTO ROTONDO)
MARONGIU ANDREA NICOLA	(SAN TEODORO-PORTO ROTONDO)	MURGIA JACOPO	(SAN TEODORO-PORTO ROTONDO)
MONTELEONE ANTONIO ANTON	(SAVA CALCIO)	CREMONINI GUIDO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
PAPUCCI RICCARDO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)	VANNINI COSIMO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N° 472
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2024/2025
FASE NAZIONALE – PRIMO TURNO

1) RISULTATI GARE DEL 7 MAGGIO 2025

Gruppo A: BSV GARDA – CAMPOMORONE SANT'OLCESE	3 - 1
Gruppo B: VIPO TRENTO – NATURNS	8 - 1
Gruppo C: LIAPIAVE – SANPAIMOLA	1 - 1
Gruppo F: CASTELFRETTESE – CASTEL DI SANGRO CEP 1953	0 - 2
Gruppo G: LYKOS – SAVA CALCIO	0 - 4
Gruppo H: ATHLETIC CLUB PALERMO - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	0 - 0

Si riporta, di seguito il programma delle gare successive:

sabato 10 maggio 2025 ore 15.30

Gruppo A: LUCENTO – BSV GARDA Campo "Riconda" – Torino (TO) – sintetico

Riposa: CAMPOMORONE SANT'OLCESE

Gruppo B: RIVE D'ARCANO FLAIBANO – VIPO TRENTO Campo Via Cavour – Flaibano (UD)

Riposa: NATURNS

Gruppo C: SANPAIMOLA – LIAPIAVE Campo "M. Medri n.1" – Via Carpe 2, Fraz. Pontesanto – Imola (BO)

Gruppo D: SESTESE CALCIO – NARNESE CALCIO Campo Com. "P. Torrini " – Sesto Fiorentino (FI) sintetico

Gruppo E: SAN TEODORO/PORTO ROTONDO – LODIGIANI CALCIO 1972 **(Variazione di campo)**
Campo Comunale di San Teodoro (SS) - sintetico

Gruppo F: CASTEL DI SANGRO CEP 1953 – RENATO CURI ANGOLANA Campo "M. Di Ianni" Loc. San Martino – Cerro al Volturno (IS) - sintetico

Riposa: CASTELFRETTESE

Gruppo G: MICRI CALCIO – LYKOS Centro Sportivo "San Michele ex Carafa" – Pomigliano d'Arco (NA) - sintetico

Riposa: SAVA CALCIO

Gruppo H: VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 – ATHLETIC CLUB PALERMO Comunale "G. D'Ippolito" – Lamezia Terme (CZ)

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Mario Cappucci de Tschudy, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 8 maggio 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VISCIGLIA DAVIDE (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

SECKA BIRAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Espulso per intervento fallosi nei confronti di un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e strappava il cartellino dalle mani del medesimo.

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Espulso per avere rivolto espressioni offensive e blasfeme all'indirizzo della quaterna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il recinto di gioco. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e spintonava alcuni calciatori avversari profferendo al loro indirizzo espressioni offensive che reiterava anche nei confronti degli Ufficiali di gara e degli Organi Federali.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

NORATO GABRIELE (A.S.D. BSV GARDA)

Espulso per avere colpito, a gioco in svolgimento, un calciatore avversario con una manata alla schiena, al termine della gara colpiva un calciatore avversario con due pugni al volto.

GIACOBBE CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCHWIENBACHER RENE (NATURNS)

Per intervento fallosi che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

POLENTA ALESSIO (CASTELFRETTESE A.S.D.)

Calciatore espulso per doppia ammonizione.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Per avere, al termine della gara, calciato un pallone all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria colpendo due calciatori. In tale circostanza si avvicinava ad uno di essi e lo colpiva con un pugno al volto.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NIKOLLI ALESSIO	(A.S.D. BSV GARDA)	COLANGELO LORENZO	(A.S.D. LYKOS)
PALUMBO GABRIELE	(ATHLETIC CLUB PALERMO ASD)	CANEPA MATTIA	(CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MOLINARI LEONARDO	(CAMPOMORONE SANT OLCESE)	PERASSO SIMONE	(CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TULLO ANDREA GIUSEPPE	(CAMPOMORONE SANT OLCESE)	GRANILLO SALVATORE	(CASTEL DI SANGRO CEP 1953)
PARISI SIMONE	(CASTEL DI SANGRO CEP 1953)	OLIVETTI CRISTIANO	(CASTELFRETTESE A.S.D.)
FANTON ALBERTO	(LIAPIAVE)	PADOAN FABIO	(LIAPIAVE)
PERFLER LEON	(NATURNS)	VENTURELLI SIMONE	(SANPAIMOLA)
INDRIZZI MARCO	(SAVA CALCIO)		

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Sostituto Giudice Sportivo
(Mario Cappucci de Tschudy)

3) SORTEGGIO QUARTI DI FINALE

Si comunica che il sorteggio – nei casi eventualmente dovuti - per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare dei quarti di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti 2024/2025, si terrà a Roma, presso la sede della L.N.D., in Piazzale Flaminio n. 9, nella giornata di martedì 13 maggio 2025, alle ore 12.00. Le Società interessate che volessero presenziare alle operazioni di sorteggio, sono tenute a comunicare il nominativo del proprio Dirigente (solo uno per ciascuna Società), con l'attestazione del Legale Rappresentante della Società stessa in ordine alla titolarità del soggetto incaricato a presenziare alle operazioni di sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 107 del 06 / 05 / 2025

Coppa Italia regionale 2024/2025

Fase Nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

Esito sorteggio e calendario gare

Giusto quanto disposto nel CU n. 104 del 28 / 04 / 2025, in data odierna si è proceduto ad effettuare il sorteggio per la determinazione dell'ordine di svolgimento delle gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale per la Stagione Sportiva 2024 / 2025. Questo l'esito del sorteggio ed il calendario gare:

Accoppiamento 1

I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30

CUS COSENZA

VIRTUS FEMMINILE MARSALA

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

VIRTUS FEMMINILE MARSALA

CUS COSENZA

Accoppiamento 2

I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30

PINK SPORT TIME

SEVENTEEN POTENZA

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

SEVENTEEN POTENZA

PINK SPORT TIME

Accoppiamento 3

I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30

COLLEFERRO

ACADEMY ABATESE

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

ACADEMY ABATESE

COLLEFERRO

Accoppiamento 4**I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30**

NUOVA ALBA

CHIETI

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

CHIETI

NUOVA ALBA

Accoppiamento 5**I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30**

REGGIANA SRL

ARZILLE DI PESARO

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

ARZILLE DI PESARO

REGGIANA SRL

Triangolare 1**I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30**

CASOLESE CALCIO

FOOTBALL GENOVA CALCIO

riposa: TORINO

Accoppiamento 6**I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30**

ATLETICO URI

VINCENTE LOMBARDIA

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

VINCENTE LOMBARDIA

ATLETICO URI

Accoppiamento 7**I Giornata - 18 / 05 / 2025 - ore 15.30**

CHIEVO VERONA

AZZURRA S. BARTOLOMEO

II Giornata - 25 / 05 / 2025 - ore 15.30

AZZURRA S. BARTOLOMEO

CHIEVO VERONA

Date di svolgimento gare

TRIANGOLARE

18 maggio 2025

21 maggio 2025

25 maggio 2025

ACCOPIAMENTI

18 maggio 2025

25 maggio 2025

Quarti di Finale

Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica l'1 Giugno 2025 alle ore 15.30 secondo i seguenti accoppiamenti:

Vincente Accoppiamento 1

Vincente Accoppiamento 2

Vincente Accoppiamento 3

Vincente Accoppiamento 4

Vincente Accoppiamento 5

Vincente Triangolare 1

Vincente Accoppiamento 6

Vincente Accoppiamento 7

La Società che disputerà la gara in casa – giusto CU 1 – verrà determinata con apposito sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - Roma, lunedì 26 maggio 2025 alle ore 10.30.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Gare di Semifinale

Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica l'8 Giugno 2025 alle ore 15.30 secondo i seguenti accoppiamenti:

[Barra grigia]	
Vincente Raggruppamento 1	Vincente Raggruppamento 2
Vincente Raggruppamento 3	Vincente Raggruppamento 4

La Società che disputerà la gara di Semifinale in casa – giusto CU 1 – verrà determinata con apposito sorteggio.

Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - Roma, martedì 3 giugno 2025 alle ore 10.30.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Gara di Finale

Giusto quanto al Comunicato Ufficiale n. 102 del 28/04//2025, la gara di Finale si svolgerà sabato 14 Giugno 2025 alle ore 17:00 al Centro Sportivo 'Francesca Gianni', via del Casale di San Basilio, 292 - 00156 Roma.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Publicato in Roma il 06 / 05 / 2025 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 110 del 08 / 05 / 2025

Calendari gare

Fase nazionale Coppa Italia regionale

GIRONE 1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUS COSENZA	VIRTUS FEMMINILE MARSALA	A	18/05/2025 15:30	378 RENDE/COM.LE "MARCO LORENZON"	RENDE	LOC. COMMENDAV.F.LLI BANDIERA
VIRTUS FEMMINILE MARSALA	CUS COSENZA	R	25/05/2025 15:30	1512 ANTONINO LOMBARDO ANGOTTA	MARSALA	VIALE DEGLI ATLETI

GIRONE 2 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PINK SPORT TIME	SEVENTEEN POTENZA	A	18/05/2025 15:30	823 BITETTO/ANTONIO ANTONACCI(SIN)	BITETTO	VIA G. MARCONI SNC
SEVENTEEN POTENZA	PINK SPORT TIME	R	25/05/2025 15:30	1411 UMBERTO DI PASCA - SINT	POTENZA	SNC

GIRONE 3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COLLEFERRO CALCIO	ACADEMY ABATESE 2021	A	18/05/2025 15:30	527 COLLEFERRO"ANDREA CASLINI"(SI)	COLLEFERRO	VIA BERNI
ACADEMY ABATESE 2021	COLLEFERRO CALCIO	R	25/05/2025 15:30	1513 STADIO ANTONIO LANDIERI - SINT	SCAMPIA	VIA HUGO PRATT

GIRONE 4 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA ALBA A R.L.	CALCIO FEMMINILE CHIETI	A	18/05/2025 15:30	1521 COMUNALE S. MARTINO IN CAMPO	SAN MARTINO IN CAMPO	VIA OSTERIA DEI CIPRESSI
CALCIO FEMMINILE CHIETI	NUOVA ALBA A R.L.	R	25/05/2025 15:30	1167 GIULIANO DI PIETRANTONIO SINT	LETTOMANOPPELLO	CONTRADA COLLE ROTON PEDO

GIRONE 5 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGIANA 1919 S.R.L.	ARZILLA	A	18/05/2025 15:30	1516 CAMPO LARI SINT	REGGIO EMILIA	VIA CLELIA FANO 27
ARZILLA	REGGIANA 1919 S.R.L.	R	25/05/2025 15:30	1517 COMUNALE S. MARIA SINT	ARZILLA DI PESARO	STRADA PROVINCIALE 32

GIRONE T1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASOLESE CALCIO SSD A RL	FOOTBALL GENOVA CALCIO	A	18/05/2025 15:30	1514 CAMPO MANDELA	IL PIANO	CASOLE D'ELSA LOC. IL PIANO

GIRONE 6 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO URI	VINCENTE LOMBARDIA	A	18/05/2025 15:30	1520 COMUNALE DI URI	URI (SS)	VIA L. TOLSTOJ
VINCENTE LOMBARDIA	ATLETICO URI	R	25/05/2025 15:30			

GIRONE 7 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CHIEVOVERONA A.C.	AZZURRA S.BARTOLOMEO	A	18/05/2025 15:30	440 CAMPO AVANZI	BORGO ROMA	VIA FLAVIO GIOIA - BORGO ROMA
AZZURRA S.BARTOLOMEO	CHIEVOVERONA A.C.	R	25/05/2025 15:30	805 TRENTO "SAN BARTOLOMEO"(SINT.)	TRENTO	VIALE DEGLI OLMI 44

Fase nazionale Campionato Juniores

GIRONE 1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANIA F.C. S.R.L.	WOMEN LECCE	R	31/05/2025 15:30	1366 COMUNALE NESIMA	CATANIA	VIA F. EREDIA 14

GIRONE T1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO FEMMINILE CHIETI	ROMA CALCIO FEMMINILE SRL	A	14/05/2025 17:30	1167 GIULIANO DI PIETRANTONIO SINT	LETTOMANOPPELLO	CONTRADA COLLE ROTON PEDO

GIRONE T2 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	SPEZIA CALCIO FEMMINILE	A	17/05/2025 15:30	1515 CAMPO SCIREA G.	ARENA METATO	VIA DE AMICIS

GIRONE T3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCADEMIA SPAL	FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	A	17/05/2025 15:30	1113 VIGARANO MAINARDA COM.	VIGARANO MAINARDA	VIA LUDOVICO ARIOSTO 30

Variazioni al programma gare

Campionato di Serie C

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/05/2025	12 R	ASD WOMEN TORRES CALCIO	LESMO SSD ARL	11/05/2025	18:30	15:30	BEATA VERGINE POMPEI - LANTERI SASSARI VIA TORRALBA 2
11/05/2025	12 R	BLUES PIETRASANTA	ANGELO BAIARDO		15:30		STADIO COMUNALE CAMAIORE CAMAIORE VIA DELLO STADIO 12
11/05/2025	12 R	FOOTBALL CLUB SEDRIANO	BULE'BELLINZAGO		15:30		CENTRALE VIGHIGNOLO - SINT SETTIMO MILANESE VIA PACE SNC
11/05/2025	12 R	MONCALIERI CALCIO 1953	THARROS		12:00	15:30	CHISOLA CALCIO - SINT VINOVO VIA DEL CASTELLO 3
17/05/2025	13 R	AZALEE SOLBIATESE 1911	ASD WOMEN TORRES CALCIO	18/05/2025	15:00	15:30	
25/05/2025	14 R	MONTEROSSO	THARROS		15:30		COMUNALE LORETO SINT BERGAMO VIA ANTONIO MEUCCI SNC

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/05/2025	7 R	CALCIO FEMMINILE CHIETI	FEMMINILE RICCIONE	16/03/2025	18:00	14:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2025	12 R	A.S.D. GELBISON WOMAN	GRIFONE GIALLOVERDE		15:30		COMUNALE T. VAUDANO - SINT CAPACCIO VIA CHIUSA DI LEONE
11/05/2025	12 R	FROSINONE CALCIO S.R.L.	VILLARICCA CALCIO		16:00	15:30	
11/05/2025	12 R	TRASTEVERE CALCIO A.R.L.	GIOVANILE ROCCA		11:00	15:30	
18/05/2025	13 R	GRIFONE GIALLOVERDE	WOMEN LECCE		11:00	15:30	
18/05/2025	13 R	PALERMO FOOTBALL CLUB SPA	SALERNITANA 1919 S.R.L.		12:00	15:30	
21/05/2025	11 R	GIOVANILE ROCCA	ROMA CALCIO FEMMINILE SRL	27/04/2025	13:45	15:30	

Publicato in Roma il 08 / 05 / 2025 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 918

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**
- 3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE**

Di seguito si pubblica il Regolamento relativo alla Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile regionale stagione sportiva 2024/2025.

REGOLAMENTO

ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2024/2025 la Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile, riservata alle Società vincenti la Fase Regionale organizzata dai Comitati Regionali, alla Fase Nazionale del Campionato Under 19 Regionale sono iscritte d'ufficio le di seguito indicati:

COMITATO REGIONALE

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

LOMBARDIA

MARCHE

PIEMONTE

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA



ART. 2 - FORMULA

La competizione si svolgerà in due Fasi:

I^ Fase: QUALIFICAZIONE (2 Turni)

II^ Fase: FINALE

ART 3. - DATE DI SVOLGIMENTO

I^ FASE:

I° TURNO

TRIANGOLARI

1^ giornata 04 maggio 2025

2^ giornata 11 maggio 2025

3^ giornata 18 maggio 2025

ABBINAMENTI

Andata 11 maggio 2025

Ritorno 18 maggio 2025

II° TURNO

TRIANGOLARI

1^ giornata 25 maggio 2025

2^ giornata 01 giugno 2025

3^ giornata 08 giugno 2025

II^ FASE

FINALE Da Definire

ART. 4. - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

I^ FASE

I° TURNO

Al I° Turno della Prima Fase parteciperanno tutte le Società vincenti la Fase Regionale del Campionato Under 19 Maschile suddivise come di seguito indicato:

- 13 Società suddivise in 1 triangolare e 5 abbinamenti.

ARTICOLAZIONE – I TURNO

Triangolare A

1° giornata SARDEGNA - LOMBARDIA
Riposa: PIEMONTE



Triangolare A

2° giornata LOMBARDIA - PIEMONTE
Riposa: SARDEGNA

Triangolare A

3° giornata PIEMONTE - SARDEGNA
Riposa: LOMBARDIA

Abbinamento B

EMILIA ROMAGNA - TOSCANA

Abbinamento C

ABRUZZO - MARCHE

Abbinamento D

UMBRIA - LAZIO

Abbinamento E

CAMPANIA - BASILICATA

Abbinamento F

CALABRIA - SICILIA

La composizione degli abbinamenti e del triangolare è stata effettuata dalla Divisione Calcio a 5, per quanto possibile, al criterio di vicinarietà.

La determinazione della squadra degli abbinamenti che disputerà la prima gara in casa è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in casa e la squadra che riposerà nel triangolare.

La prima classificata di ciascun abbinamento e la prima classificata del triangolare accederanno al II° Turno.

II° TURNO

Al II° Turno parteciperanno le sei Società vincenti gli abbinamenti e il triangolare del I° Turno suddivise in due triangolari.

Per determinare la squadra che disputerà la prima gara in casa e la squadra che riposerà sono stati effettuati i sorteggi.

G. Vincente Abbinamento B VS Vincente Triangolare A **Riposa:** Vincente Abbinamento C

H. Vincente Triangolare E VS Vincente Abbinamento D **Riposa:** Vincente Abbinamento F

Le Società 1^ classificata dei triangolari del II° Turno accederanno alla Finale.



II^ FASE

FINALE

Alla Finale parteciperanno le Società vincenti ciascun triangolare del II° Turno.

La sede, ed il Regolamento della gara di Finale sarà oggetto di un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 5 - NORME DI SVOLGIMENTO

ABBINAMENTI (I TURNO)

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Gioco del Calcio a Cinque.

TRIANGOLARI (II TURNO)

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
-

Per determinare le prime due squadre classificate si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

ART 6. – LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Il Campionato Under 19 è riservato ai giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.



In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, alla data del 31 marzo 2025 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2025, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

ART 7. - OBBLIGATORIETA' CAMPO AL COPERTO

È disposta l'obbligatorietà di disputare la Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31 del Regolamento della LND.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento.

Le gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16 lunghezza mt 30

ART 8. - GIORNI ED ORARI DI GARE

Le gare avranno svolgimento la domenica, con inizio alle ore 16.00. In caso di eventuali turni infrasettimanali, le gare avranno inizio alle ore 19.00 salvo particolari esigenze legate a voli aerei ed alle distanze chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione.

Con riferimento alle richieste di variazione l'accordo della Società ospitata è necessario se la variazione di inizio gara supera i 60 minuti o se si richiede un cambio della data di gara. Per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole, in caso di richiesta di queste ultime, l'orario è fissato dalle ore 15.00 alle ore 17.00.



ART 9. - OBBLIGATORIETA' MEDICO SPORTIVO

Nelle gare della Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società partecipanti alle gare della Fase Nazionale Under 19 Maschile, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 10 – NUMERO DI GIOCATORI E PORTIERE DI MOVIMENTO

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a 5 FIFA ed alle connesse Circolari è disposto che il numero massimo di giocatori da inserire in distinta gara nelle gare della Fase Nazionale Under 19 sia di 12 (dodici).

Ogni giocatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento deve indossare esattamente o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di riserva che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco.

ART. 11 - DISCIPLINA SPORTIVA

1) **NORME GENERALI**

Si segnala che per la Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale valgono più in generale le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2) **RICORSI**

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 187/A della FIGC del 27 febbraio 2025.

3) **EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali.

ART. 12 - RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F ed all'art 10 del Codice di Giustizia Sportiva. **Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo ulteriori sanzioni.**

ART. 13 - DURATA INCONTRI - ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di gioco ciascuno.

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.N. 5), **due Arbitri e un cronometrista.**



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



ART. 14 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 14/04/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 994

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 918 del 14/04/2025, si riportano di seguito i nominativi e le relative informazioni delle Società vincenti la Fase Regionale organizzata dai Comitati Regionali:

C.R. ABRUZZO

SOCIETA'	A.S.D. SPORT CENTER CELANO – (914.235)
INDIRIZZO	C/O IVAN ZAURRINI - VIA DELLA NOCELLA, 10 – 67043 CELANO (AQ)
TEL./PEC/MAIL	3289672217 - asdsportcenterc5@pec.it - asdsportcenterc5@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALASPORT DI CELANO – VIA DELLA TORRE SNC – 67043 CELANO
DIRIGENTI	3289672217
COLORI SOCIALI	BIANCO - ROSSO

C.R. BASILICATA

SOCIETA'	A.S.D. GORGOGNONE – (944.332)
INDIRIZZO	C/O LAURIA GIACOMO ANTONIO - VIA DON V. ABBONDANZA N°39 – 75010 GORGOGNONE (MT)
TEL./PEC/MAIL	3403007820 - Antonio.bonamassa@postecert.it - ilauria@hotmail.it
IMPIANTO GARA	PALAVEJANUM DI VIGGIANO - CONTRADA SANTA LUCIA – 85059 – VIGGIANO (PZ)
DIRIGENTI	3453755248 - 3482607279
COLORI SOCIALI	GIALLO - BLU

C.R. CALABRIA

SOCIETA'	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO – (953.808)
INDIRIZZO	C/O STUDIO AVV. FERRARA - VIA PUGLIESE, 29 – 88100 CATANZARO (CZ)
TEL./PEC/MAIL	3454436849 - asdpanterenerecz@pec.it - asdpncatanzaro@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALASPORT S. ELIA - SS 109 LOC. S. ELIA – 88100 – PENTONE (CZ)
DIRIGENTI	3454436849
COLORI SOCIALI	BIANCO - NERO



C.R. CAMPANIA

SOCIETA'	A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA (949.327)
INDIRIZZO	C/O ROBERTO FALCONE - VIA D. PADULA, 159 - 80126 NAPOLI
TEL./PEC/MAIL	0817263859 - virtusfutsalflegrea@gmail.com - pozzuolifutsalflegrea@pecimprese.it
IMPIANTO GARA	PALANOIA - VIA CLANIO SNC - 81025 MARCIANISE
DIRIGENTI	3917441282 - 3925754196
COLORI SOCIALI	BLU

C.R. EMILIA ROMAGNA

SOCIETA'	A.S.D. OLIMPIA REGIUM - (932.103)
INDIRIZZO	C/O ASD OLIMPIA REGIUM - VIA ZANDONAI, 15 - 42124 REGGIO EMILIA (RE)
TEL./PEC/MAIL	3498149366 - olimpiaregium@pec.divisionecalcioa5.it - INFO@ORREGGIOEMILIA.IT
IMPIANTO GARA	ARENA SPORT - VIA CISALPINA - 42124 REGGIO EMILIA (RE)
DIRIGENTI	3469821996
COLORI SOCIALI	GRANATA

C.R. LAZIO

SOCIETA'	SSDARL ULIVI VILLAGE CALCIO - (941.967)
INDIRIZZO	C/O VIA DELLA PISANA 1036 - VIA DELLA PISANA, 1036 - 00163 ROMA (RM)
TEL./PEC/MAIL	3661836254 - ulivi.srl@legalmail.it - ulivivillage@libero.it
IMPIANTO GARA	GREEN SPORT ARENA - VIA GIANNANTONIO SELVA,100 - 00163 ROMA
DIRIGENTI	3476515211 - 3478008169
COLORI SOCIALI	VERDE

C.R. MARCHE

SOCIETA'	A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5 - (932.889)
INDIRIZZO	C/O PALAMASSIMO GALEAZZI - VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - 60126 ANCONA (AN)
TEL./PEC/MAIL	3384803380 - mantovanicalcioa5@pec.it - mantovanicalcioa5@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALAMASSIMO GALEAZZI - VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - 60126 ANCONA (AN)
DIRIGENTI	3388163359 - 3382135046
COLORI SOCIALI	BIANCHI - BLU

C.R. SICILIA

Da Definire

C.R. TOSCANA

SOCIETA'	U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D. (81.302)
INDIRIZZO	C/O STUDIO BERTINI - PIAZZA AMENDOLA 32 - 50054 FUCECCHIO (FI)
TEL./PEC/MAIL	05710962190 - FABRIZIO@STUDIOBERTINI.BIZ - vigorfucecchio@pec.it
IMPIANTO GARA	PALASPORT DI FUCECCHIO - PIAZZA SANDRO PERTINI - 50054 FUCECCHIO
DIRIGENTI	3471741012 - 3337271796
COLORI SOCIALI	VERDE/NERO



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



C.R. UMBRIA

SOCIETA'	A.S.D LEONESSA FUTSAL RSA - (955.168)
INDIRIZZO	C/O CHIARA LABELLA - FRAZ.VINDOLI 33 - 02016 LEONESSA (RI)
TEL./PEC/MAIL	3472438201 - leonessafutsalrsa@pec.it - leonessafutsalrsa@gmail.com
IMPIANTO GARA	Da Definire
DIRIGENTI	3476476928
COLORI SOCIALI	

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/05/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 995

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE

PROGRAMMA GARE - I TURNO - ABBINAMENTI

Andata 11.05.2025

Ritorno 18.05.2025

ABBINAMENTO B				DATA	ORA	
OLIMPIA REGIUM	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	ARENA SPORT	REGGIO EMILIA	11/05/2025	16:00	1A
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	OLIMPIA REGIUM	PALASPORT DI FUCECCHIO	FUCECCHIO	18/05/2025	16:00	1R

ABBINAMENTO C				DATA	ORA	
SPORT CENTER CELANO	ACLI MANTOVANI CALCIO A 5	PALASPORT DI CELANO	CELANO	11/05/2025	16:00	1A
ACLI MANTOVANI CALCIO A 5	SPORT CENTER CELANO	PALAMASSIMO GALEAZZI	ANCONA	17/05/2025	16:00	1R

ABBINAMENTO D				DATA	ORA	
LEONESSA FUTSAL RSA	ULIVI VILLAGE CALCIO	Da Definire		11/05/2025	16:00	1A
ULIVI VILLAGE CALCIO	LEONESSA FUTSAL RSA	GREEN SPORT ARENA	ROMA	18/05/2025	15:30	1R

ABBINAMENTO E				DATA	ORA	
POZZUOLI FUTSAL FLEGREA	GORGOGNONE	PALANOIA	MARCIANISE	11/05/2025	16:00	1A
GORGOGNONE	POZZUOLI FUTSAL FLEGREA	PALAVEJANUM DI VIGGIANO	VIGGIANO	18/05/2025	16:00	1R

ABBINAMENTO F				DATA	ORA	
PANTERE NERE CATANZARO	Vincente Sicilia	PALASPORT S. ELIA	PENTONE	11/05/2025	16:00	1A
Vincente Sicilia	PANTERE NERE CATANZARO	Da Definire		18/05/2025	16:00	1R

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/05/2025.

IL SEGRETARIO
 Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
 Stefano Castiglia



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 1018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 918 del 14/04/2025, si riportano di seguito il nominativo e le relative informazioni delle Società vincente la Fase Regionale organizzata dal Comitato Regionale Sicilia:

C.R. SICILIA

SOCIETA'	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 – (936.351)
INDIRIZZO	C/O PAOLO TUMBARELLO - VIA DANTE ALIGHIERI, 5 – 91025 MARSALA (TP)
TEL./PEC/MAIL	3495808347-936351.marsalafutsal2012@indsicilia.legalmail.it-asdmarsalafutsal2012@hotmail.it
IMPIANTO GARA	PALASPORT MARSALA - VIA DELLA GIOVENTU' – 91025 - MARSALA
DIRIGENTI	3495808347
COLORI SOCIALI	AZZURRO

3.2. VARIAZIONI

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 995 del 05.05.2025, si riporta la seguente variazione:

ABBINAMENTO F				DATA	ORA	
PANTERE NERE CATANZARO	MARSALA FUTSAL 2012	PALASPORT S. ELIA	PENTONE	11/05/2025	16:00	1A
MARSALA FUTSAL 2012	PANTERE NERE CATANZARO	PALASPORT MARSALA	MARSALA	18/05/2025	16:00	1R

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 08/05/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia